



COMUNE DI NISCEMI
Provincia di Caltanissetta

REGOLAMENTO COMUNALE

ASSISTENZA ECONOMICA

Approvato con deliberazione del C.C n° 36 del 16.04.2003

Modificato con delibera della C.S. n° 51 del 08.07.2004

e C.S. n° 10 del 07.03.2006

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento, in esecuzione del disposto dell'art.13 della L.R. n.10/1991, disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dall'amministrazione comunale in favore di soggetti e/o di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico.
- 2) La disciplina regolamentare attua la normativa regionale vigente in materia di assistenza e si prefigge lo scopo di razionalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso la fissazione di appositi criteri e modalità per la determinazione dei contributi, in relazione all'indigenza dei richiedenti.

ART. 2

SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA

- 1) Il Comune di Niscemi provvede ad erogare il servizio di assistenza economica, intesa come intervento assistenziale esplicato in favore di persone e/o di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico, come previsto dall'art.3 della L.R. n.22/86 e dal regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio - assistenziali emanato con D.P.R.S. del 28.5.1987.
- 2) L'erogazione dell'assistenza economica è subordinata:
 - 3) alla individuazione di una condizione di disagio economico di tutti i componenti il nucleo familiare, a meno che vi siano altre persone tenute a provvedere o che, di fatto, provvedano all'integrazione del reddito;
 - 4) alla effettuazione degli accertamenti del caso nelle forme e secondo i criteri previsti dal presente regolamento;
 - 5) alla valutazione della possibilità di erogare servizi e prestazioni alternative;
 - 6) all'accertamento, in sede di istruttoria, che l'assistenza economica, anche in relazione ai fatti ed agli elementi contingenti, sia l'unica in grado di fornire risposte adeguate al bisogno dell'utente.

ART. 3

FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA

- 1) Le forme di intervento economico a sostegno dei soggetti disagiati sono articolate nella maniera seguente:
 - 2) Assistenza economica straordinaria;
 - 3) Assistenza economica continuativa;
 - 4) Assistenza economica abitativa;
 - 5) Assistenza integrativa in favore di nuclei con minori, anziani inabili a rischio di istituzionalizzazione o dimessi da strutture residenziali;
 - 6) Assistenza economica in favore delle famiglie di detenuti;
 - 7) Assistenza economica a favore di nuclei orfanili;
 - 8) Contributi in favore di gestanti nubili e di ragazze madri;
 - 9) Assistenza economica per servizi in favore della collettività;
- 2) Gli interventi assistenziali di cui al precedente comma soggiacciono, nell'ambito della corrispondente previsione di legge, alla disciplina normativa contenuta nei successivi articoli.

ART. 4

SOGGETTI ASSISTIBILI

1) Possono accedere ai servizi di assistenza economica previsti dal presente regolamento i cittadini - residenti nel Comune, che versino in stato di disagio economico derivante da comprovata mancanza o inadeguatezza del reddito, rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, secondo le condizioni ed i criteri fissati dai successivi commi.

2) In relazione al precedente comma viene specificato che:

a) Tutti i servizi ed interventi previsti dal presente regolamento presuppongono la residenza del richiedente ad eccezione dei casi previsti al successivo comma.

3) Agli interventi di assistenza economica possono accedere, in caso di inderogabile esigenza assistenziale i soggetti temporaneamente presenti nel territorio comunale, anche se stranieri, nonché i cittadini presenti che non abbiano ancora acquisito la residenza, fermo restando che in tali casi l'intervento assistenziale non potrà superare il periodo di mesi uno, non rinnovabile, fatta salva la facoltà di concedere contributi straordinari secondo i criteri e le modalità fissati dal presente regolamento.

ART. 5

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

Lo stato di disagio/bisogno economico viene definito, secondo il criterio del “Minimo Vitale”, desunto dal Regolamento Tipo Regionale, approvato con Decreto Presidenziale del 28.05.87.

“A” – MINIMO VITALE -

1) per tutti gli effetti del presente regolamento, per quota mensile base del minimo vitale, si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT.

2) Il fabbisogno minimo corrispondente al minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando i parametri sotto specificati:

3) CAPO FAMIGLIA: 75% della quota base di cui al 1° comma;

4) CONIUGE A CARICO: 25% della quota base di cui al 1° comma;

5) FAMILIARI A CARICO FINO A 14 ANNI DI ETA’: 35% della quota base di cui al 1° comma;

6) ALTRI FAMILIARI A CARICO: 15% della quota base di cui al 1° comma.

3) Ai fini del suddetto calcolo non vengono considerate le persone stabilmente ospiti di un servizio residenziale o in stato di detenzione.

“B” – DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

- 1) Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e/o dei figli legittimi naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affilati con loro conviventi.
- 2) Ai fini del presente regolamento vengono considerati “nucleo familiare” anche le unioni di persone

che, pur senza vincoli di parentela o matrimonio, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto.

- 3) Ai fini della quantificazione del contributo viene considerato nucleo familiare quello risultante dallo stato di famiglia pertanto lo stesso coincide con la famiglia anagrafica.

“C” – VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

- 1) Ai fini dell’assistenza in favore del nucleo familiare il reddito da prendere in considerazione è quello attuale. A livello indicativo nel primo semestre dell’anno si può fare riferimento a quello dell’anno precedente, mentre nel secondo semestre a quello dell’anno in corso.
- 2) La situazione economica del nucleo familiare si ottiene sommando:
 - a) Il reddito complessivo ai fini IRPEF, proveniente da lavoro dipendente continuativo o saltuario;
 - b) Il reddito di qualsiasi natura, compresi gli assegni a carattere riparatorio (rendita INAIL, pensione di guerra, pensione di invalidità, pensione sociale);
 - c) Contributi che comunque affluiscono al nucleo familiare (alimenti stabiliti dall’autorità competente, indennità di disoccupazione, di malattia, ecc..)
 - d) Reddito da lavoro autonomo;
 - e) Patrimonio immobiliare:

Reddito derivante dal possesso di beni immobili che assicurano un’entrata effettiva;

Fabbricati e terreni edificabili ed agricoli si calcola il valore dell’imponibile ai fini dell’ICI al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda;

Dal calcolo è esclusa la casa di abitazione;

Ai fini della valutazione della situazione reddituale bisogna tenere in considerazione anche gli eventuali i depositi bancari.

I soggetti/nuclei familiari che, in sede di istanza, non dichiarino alcun reddito o dichiarino un reddito complessivo inferiore all’importo annuo di Euro 1.859,24, vengono convenzionalmente ritenuti titolari di un reddito corrispondente ad un importo mensile di Euro 154,94.

ART.6

MODALITÀ’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

- 1) La richiesta di prestazione assistenziale deve essere presentata per iscritto, utilizzando l’apposito modulo fornito dall’Amministrazione.
- 2) All’istanza deve essere allegata la documentazione o autocertificazione ritenuta utile a chiarire la condizione di disagio, la natura e l’entità dello stesso. In ogni caso le relative istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione:
- 3) certificazione o autocertificazione comprovante la residenza del richiedente e dei soggetti componenti il nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare;
- 4) certificazione o autocertificazione dalla quale risulti la composizione del nucleo familiare o del nucleo di

- convivenza di tipo familiare;
- 5) certificazione o autocertificazione attestante la situazione reddituale di tutti i componenti maggiorenni ed il possesso di beni mobili non indispensabili per la deambulazione e/o per il lavoro nonché di beni immobili, esclusa la casa di proprietà in cui il richiedente abita;
 - 6) autocertificazione attestante ogni provento conseguito a qualsiasi titolo anche non soggetto a dichiarazione reddituale ai fini impositivi;
 - 7) autocertificazione o fotocopia della dichiarazione dei redditi ovvero del Mod.CUD e/o certificati di disoccupazione, relativi a tutti i componenti maggiorenni presenti nel nucleo familiare;
 - 8) autocertificazione di frequenza scolastica dei componenti il nucleo familiare, qualora ricorra tale evenienza;
- 3) In carenza della documentazione o autocertificazione suindicata, o in caso di dati comunque insufficienti, l'Ufficio dei Servizi Sociali attiverà ogni intervento consentito e ritenuto necessario per il riscontro tra quello dichiarato e il tenore di vita dei componenti il nucleo familiare. A tal fine potranno essere richiesti specifici accertamenti tramite il Comando di Polizia Municipale nonché ulteriori informazioni alle Forze dell'Ordine o Uffici della Pubblica Amministrazione.
- 4) Le istanze volte ad ottenere trattamenti assistenziali per i quali a termine del presente regolamento è previsto l'obbligo di attivare l'azione di rivalsa, devono essere corredate, a pena di inammissibilità, da dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante le generalità e l'indirizzo anagrafico dei soggetti obbligati agli alimenti.
- 5) L'istanza, completa della documentazione richiesta, andrà protocollata ed iscritta, in ordine cronologico, nel registro tenuto dal servizio di assistenza economica.

CAPO II

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA

ECONOMICA STRAORDINARIA

Art. 7

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

L'assistenza economica straordinaria, prevista dal precedente art. 3 sub lettera "a", rappresenta un intervento economico "una tantum" rivolto a soggetti e/o nuclei in condizioni di disagio derivante da situazioni impreviste ed eccezionali, che incidano sulle normali condizioni di vita del soggetto e/o del nucleo, opportunamente documentate e può essere richiesta (Mod.n.1) per le seguenti situazioni:

"A" – Gravi condizioni patologiche non coperte dal S.S.N.

Interventi chirurgici di carattere eccezionale, terapie costose e prolungate, accertamenti diagnostici, necessità di applicazioni di protesi (con esclusioni delle protesi dentarie ed occhiali).

I Cittadini che intendono accedere al beneficio debbono possedere i seguenti requisiti:

Residenza nel territorio comunale;

Reddito complessivo del nucleo familiare pari od inferiore al doppio del minimo vitale;

Il contributo straordinario viene determinato entro il limite massimo del 50% delle spese sostenute, documentate in originale, e in ogni caso fino ad una cifra massima annua di € 516,46.

I richiedenti dovranno produrre regolare istanza (mod.n.1) allegando il certificato medico comprovante la patologia, rilasciato da strutture ospedaliere o da specialisti dell'A.U.S.L. nonché una dichiarazione sostitutiva, con la quale il richiedente attesti se abbia inoltrato o meno istanza di rimborso all'A.U.S.L. o ad altri enti di competenza o se abbia o meno ricevuto tali rimborsi, specificandone, in caso positivo, l'entità complessiva.

"B"- Spese di viaggio per ricoveri o controlli presso strutture ospedaliere.

I cittadini che intendono accedere al beneficio dovranno produrre regolare istanza, allegando idonea certificazione medica comprovante la patologia rilasciato da strutture ospedaliere o da specialisti dell'A.U.S.L. nonché una dichiarazione sostitutiva, con la quale il richiedente attesti se abbia inoltrato o meno istanza di rimborso all'A.U.S.L. o ad altri enti di competenza o se abbia o meno ricevuto tali rimborsi, specificandone, in caso positivo, l'entità complessiva.

I requisiti per accedere al contributo sono quelli indicati alla lettera "A" del presente articolo.

Il contributo straordinario viene determinato entro il limite massimo del 50% delle spese sostenute, documentate in originale ed in ogni caso fino ad una cifra massima annua di € 1.549,37 per i richiedenti il cui reddito non superi il doppio del minimo vitale. Le spese possono essere rimborsate per il cittadino affetto da grave patologia e per n.1 accompagnatore.

"C"- Contributo straordinario per ospitalità / contributo straordinario per perdita di alloggio .

I cittadini che intendono accedere al beneficio dovranno produrre regolare istanza (secondo l'allegato mod. 3/C) allegando, oltre alla documentazione indicata all'art. 6, valida documentazione comprovante la condizione della perdita della fruibilità dell'alloggio per causa indipendente dalla loro volontà e non derivante da sfratto per morosità, nel qual caso si rientrerebbe nelle condizioni di cui all'art. 16 del presente regolamento.

Il servizio sociale comunale, sulla base della valutazione complessiva della situazione socio-familiare, potrà proporre:

- a) il contributo straordinario/ospitalità a carico del Comune,
- b) il contributo economico straordinario per perdita dell'alloggio;

Il contributo straordinario per ospitalità di cui alla precedente lettera a) soggiace alla seguente disciplina:

l'ospitalità presso ostelli, alberghi di classe sociale, locande, centri di accoglienza, comprende, ove ciò sia ritenuto necessario, anche il vitto e può essere proposta dal servizio sociale per il tempo strettamente necessario a ricercare una soluzione abitativa. Essa, di norma, non può protrarsi per un periodo superiore a quindici giorni.

il protrarsi dell'ospitalità oltre quindici giorni e comunque per un periodo massimo di 90 giorni non consentirà al soggetto/nucleo assistito di beneficiare del contributo straordinario per perdita dell'alloggio previsto dal successivo comma né del contributo per l'assistenza abitativa previsto all'art. 16 del presente regolamento.

Il contributo straordinario per perdita dell'alloggio soggiace alle seguenti condizioni:

viene determinato, su proposta del servizio sociale, ove non ricorrono i motivi di esclusione di cui al precedente comma, entro il limite massimo di Euro 774,68 annue ed è inteso quale contributo sulle spese di trasloco, nuovo allacciamento elettrico, nuova locazione ed altre spese pertinenti tutte documentate con ricevute o fatture in originale. Per accedere al beneficio il reddito complessivo del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non deve superare di una volta e mezzo il minimo vitale.

il contributo stesso è alternativo sia al contributo per l'assistenza abitativa disciplinato dal successivo art. 16 che al contributo/ospitalità a carico del Comune di cui alla lettera a) del presente articolo, qualora tale ospitalità si protragga per un periodo superiore a quindici giorni.

“D” - Contributo straordinario per decesso, fatto delittuoso o abbandono di un coniunto costituente l’unico sostentamento reddituale .

I cittadini che intendono accedere al beneficio sopra specificato dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di cui al citato art. 6, valida documentazione comprovante lo stato di disagio derivante da decesso, fatto delittuoso, abbandono, di coniunto che rappresenta l'unico sostentamento economico della famiglia, a condizione che l'evento si sia verificato nei sei mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza.

Il contributo di cui al precedente punto è da ritenersi alternativo all'assistenza economica continuativa e viene determinato fra un minimo di Euro 258,23 e un massimo di Euro 774,63 tenendo conto, a tal fine, del carico familiare ed applicando in particolare l'aumento di Euro 51,64 per ogni familiare a carico, sempre nel rispetto del suddetto limite massimo di intervento ed a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non superi il minimo vitale.

“E” - Contributo straordinario a seguito di dimissioni dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria

I cittadini che intendono accedere al beneficio sopra specificato dovranno presentare regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di cui al precedente art. 6, idonea documentazione di data non anteriore ad anni uno, comprovante la condizione di disabilità mentale rilasciata dalla competente struttura sanitaria.

Il contributo -che è comunque alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dai punti “A”e “B” del presente articolo, viene

determinato in una cifra massima pari a Euro 774,68, tenuto conto anche degli eventuali componenti a carico, ossia senza alcuna possibilità di maggiorazione in relazione al carico familiare e a condizione che il reddito complessivo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non superi una volta e mezzo il minimo vitale.

“F”- Contributo straordinario per sostegno economico in favore delle famiglie di soggetti portatori di grave handicap.

Detto contributo straordinario è comunque alternativo all’assistenza economica continuativa, all’assistenza abitativa e al servizio di aiuto domestico, va determinato in relazione alla situazione familiare dell’assistito entro il limite massimo di un terzo dell’indennità di accompagnamento erogata dallo Stato.

Per potere accedere al beneficio di cui al precedente comma, il reddito complessivo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non deve superare l’importo di € 10.329,14 aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

ART. 8

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

URGENTE O DI EMERGENZA

- 1) L’assistenza economica urgente o di emergenza è prevista per far fronte ad esigenze particolarmente urgenti e può essere concessa esclusivamente ai cittadini che si trovano in disagiate condizioni economiche derivanti da:
Incapacità temporanea a prestare attività lavorativa dovuta ad eventi particolari quali incidenti o gravi patologie improvvise documentate da strutture pubbliche, con una prognosi non inferiore a giorni 30.
- 2) Il suddetto contributo viene così quantificato:
€ 154,94 aumentato di € 25,82 per la moglie e per ogni figlio a carico fino alla concorrenza massima di €258,23 qualunque sia il numero delle persone a carico.
- 3) Nel contesto dell’istanza (Mod. n.2) finalizzata alla concessione del contributo straordinario e urgente l’interessato dovrà:
esplicitare le particolari esigenze assistenziali e i motivi di urgenza addotti a sostegno della richiesta, comprovandoli, con idonea documentazione;
dimostrare la consistenza del proprio nucleo familiare;
esplicitare la condizione di disagio economico avvertita, avuto riguardo alla situazione reddituale del nucleo familiare e alle circostanze particolari addotte a sostegno dell’istanza.
- 4) Per le finalità previste dai precedenti commi, può essere istituito in favore dell’Economia Comunale apposito fondo speciale mediante adeguata anticipazione ragguagliata al fabbisogno previsto per un trimestre. Tale anticipazione, in relazione al capitolo del bilancio di riferimento sarà annualmente determinata ed attivata con apposito provvedimento.

Alla scadenza del trimestre, o ad esaurimento del fondo anticipato, qualora ciò avvenga prima della scadenza del trimestre, l’econo trasmetterà documentato rendiconto della somma spesata. Tale rendiconto sarà sottoposto all’approvazione del competente organo dell’Ente, con conseguente emissione di mandato di pagamento a reintegro dell’anticipazione trimestrale, al fine di ripristinare la

prefissata disponibilità.

- 5) La previsione del fondo economale “speciale” di cui al precedente comma deve essere espressamente prevista dal Regolamento di contabilità e soggiace alla disciplina fissata dal Regolamento di Economato, nonché alla normativa vigente in materia.

ART. 9

CONTRIBUTO STRAORDINARIO SULLE SPESE STRAORDINARIE PER GLI INDIGENTI

- 1) Qualora presso le strutture ospedaliere pubbliche o private ubicate nel territorio comunale decedano soggetti indigenti privi di assistenza familiare o appartenenti a nuclei familiari che versano in uno stato di disagio economico tale da non consentire il sostenimento delle spese funerarie, l’Amministrazione Comunale interviene economicamente accollandosi la spesa relativa all’acquisto della cassa funebre, di tipo economico, e al trasporto della salma dal luogo del decesso al cimitero comunale. Analogi interventi assistenziali, in presenza dei presupposti precedentemente specificati, si esegue qualora il decesso dell’indigente avvenga presso la propria abitazione, ubicata nel territorio comunale.
- 2) Per le finalità di cui al precedente comma all’inizio di ogni anno sarà esperita gara ufficiosa al fine di individuare la Ditta che è disposta a praticare per la fornitura della cassa funebre, per il trasporto della salma e, in caso di soggetti abbandonati, anche per il disbrigo della relativa pratica d’ufficio, le condizioni economiche maggiormente convenienti per l’Amministrazione.
In sede di lettera-invito sarà specificato che le condizioni prospettate dalla ditta offerente resteranno valide per un anno e che l'affidamento sarà formalizzato con l'osservanza delle procedure e della normativa vigente in materia.
- 3) Il trattamento e le modalità assistenziali descritti ai precedenti commi si applicano, a prescindere dallo stato di disagio economico, in caso di decesso, nell’ambito del territorio comunale, di soggetti totalmente abbandonati anche non residenti o domiciliati nel Comune, qualora, da parte della struttura ospedaliera presso cui avviene il decesso o da parte del servizio Comunale di Assistenza Sociale, venga formalmente comunicata al Comune l’evenienza di cui sopra, unitamente all’attestazione che il soggetto abbandonato, prima di morire, non ha fornito elementi informativi in ordine a parenti tenuti all’assistenza né ha costituito un fondo spese per fare fronte agli oneri funerari.

CAPO III

DISCIPLINA DELL’ASSISTENZA ECONOMICA

PERIODICA O CONTINUATIVA

ART. 10

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

- 1) L’Amministrazione Comunale al fine di garantire le condizioni di vita di carattere fondamentale può accordare l’assistenza economica continuativa, nell’ambito del fabbisogno del “minimo vitale”.
- 2) L’assistenza economica continuativa può essere accordata, secondo i criteri di cui al successivo comma, alle persone singole e ai nuclei familiari o di convivenza di tipo familiare, che dimostrino la sussistenza dei seguenti presupposti:
- 3) residenza nel territorio del Comune di Niscemi;

- 4) condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare;
- 5) mancanza assoluta di parenti obbligati agli alimenti o mancata disponibilità da parte dei soggetti obbligati di un reddito familiare complessivo superiore al triplo della fascia esente ai fini dell'IRPEF, oppure formale rifiuto da parte dei soggetti obbligati, in possesso di un reddito superiore al limite di cui sopra, a prestare adeguata assistenza economica al congiunto in difficoltà.
- 3) L'intervento assistenziale consiste nell'erogazione al soggetto/nucleo familiare interessato, di un contributo mensile, per il tempo strettamente necessario al reperimento, da parte dell'assistito, di adeguate risorse economiche.
- 4) L'assistenza economica continuativa è soggetta a revisione semestrale, ed è concessa alle seguenti categorie di cittadini:

- * Soggetti non idonei a prestare attività lavorativa;
- * Donne separate il cui stato risulti da idonea documentazione;
- * Sorvegliati speciali;
- * Invalidi riconosciuti con una percentuale superiore al 60%;

La non idoneità a prestare attività lavorativa dovrà essere debitamente documentata da attestazioni rilasciate da strutture o Enti Pubblici.

- 4) L'assistenza economica viene concessa a meno che non sussistano almeno uno dei seguenti motivi di esclusione:

Reddito superiore al minimo vitale;
Presenza di persone tenute agli alimenti;
Rifiuto da parte dell'utente di essere inserito nei servizi in favore della collettività;
Capofamiglia di età inferiore ai 50 anni, in grado di svolgere attività lavorativa.

6) I cittadini che intendono accedere a tale beneficio devono produrre istanza (Mod. n.3) entro il termine indicato nell'avviso pubblico che sarà pubblicato ogni anno, corredata dalla documentazione specificata all'art. 6 del presente Regolamento e da ogni altra certificazione e documentazione ritenuta utile per comprovare la particolare condizione di disagio economico.

- 7) Il beneficio dell'assistenza economica continuativa è alternativo a qualsiasi altro beneficio di assistenza economica, ad eccezione dell'assistenza economica straordinaria di cui al precedente art. 7 sub lett. "A", "B" e viene, accordato, comunque, nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni specificate al successivo articolo.

ART. 11

LIMITI E CRITERI PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA CONTINUATIVA

1. L'attivazione dell'assistenza continuativa soggiace ai limiti ed alle condizioni sotto specificati:

- a) ai soggetti richiedenti che siano, per età e condizioni fisiche, idonei all'attività lavorativa, sarà

- proposta preventivamente l'erogazione di un assegno economico per servizi a favore della collettività, secondo quanto previsto dal successivo art. 12;
- b) il contributo corrisponderà al fabbisogno economico occorrente per il raggiungimento del minimo vitale soltanto se la situazione del bilancio lo consentirà. In caso diverso sarà accordato nella percentuale stabilita dall'Amministrazione con apposita deliberazione;
 - c) in sede di istruttoria delle istanze sarà accordata priorità, su proposta del servizio sociale comunale, ai casi di maggiore disagio economico, in relazione ai quali, in deroga a quanto previsto alla precedente lettera "b", può essere concessa l'intera quota o una riduzione in percentuale inferiore di contributo occorrente per il conseguimento del minimo vitale.
- 3) In relazione alle previsioni di cui alle precedenti lettere "b" e "c" il Consiglio Comunale annualmente potrà dettare specifici indirizzi ai fini della concessione del contributo per il minimo vitale, stabilendo eventuali criteri di priorità e di entità del contributo con riferimento ai redditi dei richiedenti.

La richiesta di assistenza economica continuativa sarà esitata negativamente nel caso in cui l'importo da corrispondere in un semestre, sia inferiore a 100 euro.

ART. 12

ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ

- 1) Le finalità assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in difficoltà, possono essere conseguite dall'Amministrazione Comunale anche attraverso assegni economici da attribuire utilizzando i richiedenti in attività lavorative per servizi a favore della collettività, previa predisposizione ed approvazione, da parte dell'Amministrazione stessa di apposito progetto obiettivo.
- 2) L'assegno economico per i servizi a favore della collettività consiste in una forma di impegno lavorativo di cittadini deboli, temporaneamente sprovvisti di mezzi di sussistenza, privi di occupazione e assistibili ai sensi del presente Regolamento, ai quali lo stesso sarà proposto preventivamente all'erogazione del contributo per i quali sono stati ammessi.
- 3) I soggetti di cui sopra interessati, potranno essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale per svolgere i servizi a favore della collettività nei seguenti settori:
 - 4) custodia, tutela e manutenzione di strutture pubbliche;
 - 5) interventi volti al miglioramento delle condizioni igieniche dell'abitato;
 - 6) interventi in materia di protezione civile;
 - 7) prestazione di servizi alle persone assistite dal Comune.
- 4) Le attività lavorative di cui ai precedenti commi non costituiranno rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato né a tempo determinato, ma trattasi di prestazioni lavorative a favore della Pubblica Amministrazione, non sono soggette ad IVA, in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma di assistenza.
- 5) I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con l'amministrazione apposito protocollo/disciplinare di lavoro dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato.
- 6) Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione per infortuni e responsabilità civile

presso terzi. Ogni assistito che presterà detto servizio riceverà un compenso forfetario mensile che verrà stabilito annualmente dalla Civica Amministrazione in base alle disponibilità di bilancio.

In ogni caso, gli stessi soggetti non potranno essere utilizzati nell'arco dell'anno per un periodo superiore a tre mesi lavorativi

- 7) Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne e per un massimo di un turno nell'arco dell'anno.
- 8) L'Ufficio dei Servizi Sociali, predisporrà, l'elenco dei soggetti assistibili che intendono essere utilizzati nei servizi in favore della collettività.
- 9) L'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, su proposta del servizio sociale, potrà sospendere l'erogazione dei benefici economici mensili previsti dal presente articolo per il venire meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovata inadempienza da parte di quest'ultimo. Detta sospensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le evenienze di cui sopra.
- 10) L'immotivato ed ingiustificato rifiuto da parte dei soggetti assistiti dal servizio sociale, di essere impiegati secondo quanto previsto dal presente articolo, determina la sospensione dei trattamenti assistenziali ordinari eventualmente già accordati e, negli altri casi, l'impossibilità di accedere a tali trattamenti per tutto l'anno.

Art.13

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO AI FINI DELL'INSERIMENTO NEI SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ'

Al fine di garantire l'uniformità dell'intervento e la predisposizione di una graduatoria, tenuto conto delle risorse finanziarie dell'Ente, in fase di istruttoria delle istanze, l'Ufficio dei Servizi Sociali, ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art.11 del presente regolamento, attribuirà ad ogni richiesta un punteggio base di 100 ed a questo aggiungerà il punteggio derivante dalla situazione socio-economica, secondo i seguenti criteri:

a) SITUAZIONE REDDITUALE (reddito mensile)

*	Da 0	a €200,00	punti + 15
*	Da €201,00	a €250,00	punti 0
*	Da €251,00	a €300,00	punti -5
*	Da €301,00	a €350,00	punti -10
*	Da €351,00	a €400,00	punti -15

Per ogni 100 euro di reddito in più vengono sottratti punti 5.

b) SITUAZIONE FAMILIARE

*	Capofamiglia dai 45 ai 50 anni	punti 0
*	Capofamiglia dai 50 ai 65 anni	punti +3
*	Coniuge a carico	punti +5
*	Per ogni figlio minore	punti +6
*	Per minore con genitori separati	punti +8

* Per ogni figlio da 0 a 18 mesi punti +10

c) SITUAZIONE SOCIALE

*	N. familiare composto da 1 sola persona	punti +15
*	Vedovanza	punti +15
*	Donne separate con minori a carico	punti + 15
*	Capo fam. detenuto o agli arresti domiciliari	punti +15
*	Sorvegliati speciali	punti +10
*	Capo fam. inserito in progr. di recupero	punti +10

d) SITUAZIONE ABITATIVA

*	Abitazione in affitto	punti +10
*	Abitazione di proprietà o uso gratuito	punti 0
*	Possesso di altri beni immobili oltre la casa di abitazione	punti -5

A parità di punteggio viene preso in considerazione, come elemento di priorità, l'età dell'assistito.

ART.14

ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DI DETENUTI

In favore delle famiglie bisognose dei detenuti, rappresentanti l'unico sostentamento della famiglia, è concessa, su proposta del Servizio Sociale Comunale l'assistenza economica temporanea e/o continuativa mediante l'erogazione di un contributo economico mensile ove per effetto della carcerazione siano venute meno le condizioni di sussistenza per l'intero nucleo familiare.

Il contributo, pari al minimo vitale, verrà corrisposto con decorrenza dalla data della richiesta (Mod. n.4) e fino alla scarcerazione del congiunto.

Il contributo corrisponderà al fabbisogno economico occorrente per il raggiungimento del minimo vitale soltanto se la situazione del bilancio lo consentirà. In caso diverso sarà accordato nella percentuale stabilita dall'Amministrazione con apposita deliberazione.

L'Amministrazione Comunale proporrà, in via prioritaria, ad un componente il nucleo familiare, il servizio in favore della collettività di cui all'art.12 del presente regolamento. Qualora il richiedente risultasse inserito nella graduatoria e rifiutasse di prestare tale servizio, lo stesso verrà escluso dal beneficio economico di cui al presente articolo per tutto l'anno solare.

Art.15

ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DI NUCLEI ORFANILI

L'Amministrazione Comunale, al fine di garantire le condizioni di vita di carattere fondamentale ai soggetti appartenenti ai nuclei orfanili già assistiti può accordare, in favore degli stessi, l'assistenza economica continuativa purchè i beneficiari si trovino nella condizione di orfano.

E' considerato orfano:

- a) Il figlio legittimo o legittimato, cui sia venuto a mancare il padre o la madre o, nella seconda

- ipotesi, il coniuge del genitore legittimante;
- b) Il figlio nato da precedente matrimonio cui sia venuto a mancare il coniuge del genitore superstite passato a seconde nozze;
 - c) Il figlio naturale riconosciuto, ai sensi dell'art.254 del c.c. cui sia venuto a mancare il genitore che lo ha riconosciuto;
 - d) Il figlio naturale del quale sia stata dichiarata la paternità o la maternità, ai sensi degli articoli 269 e seguenti del c.c. cui sia venuto a mancare il genitore o il di lui coniuge se il minore è stato introdotto nella casa coniugale;
 - e) Il figlio naturale non riconoscibile o non riconosciuto, cui sia venuto a mancare il genitore che corrispondeva o che comunque era tenuto alla corresponsione dell'assegno vitalizio, di cui agli artt.580 e 594 c.c. o degli alimenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art.279 c.c.
 - f) Il figlio adottato cui sia venuto a mancare uno dei coniugi che l'hanno adottato;
 - g) Il figlio adottato alle condizioni di cui all'art.291 c.c. cui sia venuto a mancare l'adottante o il coniuge di questo;

I soggetti interessati ad essere ammessi al beneficio, dovranno produrre istanza (Mod.n.5) entro i termini indicati nel bando che sarà pubblicato ogni anno, qualora abbiano usufruito del beneficio nell'anno precedente. Per coloro i quali presentano istanza la prima volta, il beneficio decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza.

Ai soggetti ammessi verrà corrisposto un contributo per il periodo che verrà stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento in base alla disponibilità di bilancio, con le seguenti modalità:

1^ fascia	da zero a zero	€335,70 con un minore
2^ fascia	da zero a pensione sociale	€180,00 con un minore

3^fascia	da pensione sociale a pensione minima INPS	€100,00 con un minore
----------	---	-----------------------

per ogni minore in più verranno erogati €50,00.

Il contributo economico di cui sopra verrà erogato agli orfani fino al 18° anno di età.

Gli orfani che hanno superato il diciottesimo anno di età e non il ventiseiesimo anno e si trovano nelle condizioni previste ai precedenti commi, sono ammessi all'assistenza economica nei casi in cui, avendo spiccate attitudini, intendano conseguire titoli di studio a livello universitario o a questo equiparabile, purchè dimostrino di avere sostenuto per ogni anno accademico i 2/3 degli esami previsti dal piano di studi e purchè siano già assistiti a cura dell'Ente prima del compimento del 18° anno di età.

L'Amministrazione Comunale si riserva di impiegare il genitore del soggetto beneficiario del contributo in servizi in favore della collettività per il periodo che verrà di volta in volta stabilito.

Il contributo non sarà erogato nei seguenti casi:

- ◆ Qualora l'orfano non ottemperi l'obbligo scolastico;
- ◆ Qualora il vedovo/a rifiuti di espletare l'attività lavorativa.

L'Ufficio, semestralmente, provvederà a verificare il perdurare dei requisiti prescritti per l'erogazione del contributo stabilendone, in caso negativo, l'immediata interruzione.

ART. 16

ASSISTENZA ABITATIVA

- 1) L'Amministrazione Comunale, al fine di consentire a soggetti/nuclei che versano in grave stato di disagio economico di vivere in ambienti di tipo familiare, può accordare agevolazioni contributive a titolo di assistenza abitativa.
- 2) Al contributo economico per l'assistenza abitativa possono accedere, secondo i parametri di seguito riportati, i cittadini residenti nel Comune da almeno un anno in stato di bisogno, con reddito familiare complessivo non superiore al doppio della pensione minima INPS, non proprietari di beni immobili, ad eccezione della casa in cui abitano, né di beni mobili ad esclusione di quelli necessari per il lavoro e/o la deambulazione, che siano nella condizione di dimostrare la indisponibilità di soggetti obbligati agli alimenti secondo quanto specificato al precedente art. 10, comma 2.
- 3) L'intervento assistenziale si concretizza attraverso un contributo da accordare mensilmente, a titolo di rifusione delle spese di conduzione dell'abitazione, secondo i seguenti criteri:
 - 4) le spese per l'affitto dell'abitazione in ragione del 50% del canone mensile di locazione come definito dalla normativa vigente in materia e comunque fino ad un importo massimo mensile di Euro 100,00;
 - 5) le spese per luce e riscaldamento dell'abitazione in ragione del 30% del relativo canone bimestrale e comunque fino ad un importo massimo di Euro 50,00 per ogni bimestre.
- 4) Per favorire la permanenza degli anziani ultra-settantacinquenni nel proprio naturale ambiente di vita, sempre che sussistano i requisiti di cui al precedente comma, l'Amministrazione può concedere un contributo economico, finalizzato all'assistenza abitativa entro i seguenti limiti:
 - 5) fitto (se il richiedente non è proprietario di beni immobili):

limite massimo mensile	E 50,00
b) canone acqua, telefono, gas, luce:	
limite massimo mensile complessivo	E 60,00
c) spese per allacciamento ENEL: una tantum	E 155,00
d) spese per ripitturazione e piccole riparazioni abitazione: limite massimo annuo	E 516,46
- 5) Il contributo di cui ai precedenti commi, previa istanza (Mod.n.8) corredata dalla documentazione prevista dall'art. 8, comma 2, oltre che da una copia autentica del contratto di locazione e dalle ricevute o fatture o bollette in originale, verrà concesso per un periodo di mesi tre, rinnovabili su proposta motivata dell'Ufficio di servizio sociale e comunque per un periodo non superiore a sei mesi annui. Per cittadini anziani ultra-settantacinquenni, il contributo verrà concesso per un periodo di mesi sei, rinnovabile, su proposta motivata del servizio sociale e comunque per un periodo non superiore a mesi dodici.
- 6) Per i cittadini portatori di handicap grave l'assistenza abitativa può essere erogata mediante pagamento di una quota parte del canone di locazione dell'alloggio di abitazione e fino alla concorrenza del complessivo canone di locazione di una unità immobiliare realizzata secondo la

normativa vigente in materia di edilizia sovvenzionata.

- 7) Il contributo di assistenza abitativa, è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dal precedente art. 7 - sub lett. "A" e "B".

Art. 17

SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA INTEGRATIVA PER NUCLEI CON MINORI, DISABILI, ANZIANI A RISCHIO DI ISTITUZIONALIZZAZIONE DIMESSI DA STRUTTURE RESIDENZIALI

- 1) Allo scopo di favorire la permanenza, ed eventualmente il rientro, di minori, disabili fisici, psichici o sensoriali gravi, ed anziani non autosufficienti invalidi al 100%, nella propria famiglia o comunque in altro idoneo nucleo familiare, evitando forme di istituzionalizzazione e riconoscendo alla famiglia stessa un ruolo centrale, l'Amministrazione Comunale può dare corso ad interventi di assistenza economica integrativa in favore di nuclei familiari nel cui ambito si registri la presenza di minori, di disabili, di anziani a rischio di istituzionalizzazione o di soggetti dimessi da strutture residenziali.
- 2) Nell'ambito previsionale di cui al precedente comma può essere erogato un contributo integrativo del reddito familiare nella seguente misura:
Qualora nel nucleo familiare siano presenti minori: importo minimo mensile di € 103,29 aumentato di € 77,47 per persona a rischio di istituzionalizzazione fino alla concorrenza massima di € 309,87 qualunque sia il numero delle persone a carico.
Qualora nel nucleo familiare siano presenti anziani non autosufficienti invalidi al 100% e disabili gravi: importo mensile pari ad 1/3 dell'indennità di accompagnamento per ciascuna persona.
- 3) Possono chiedere l'ammissione al servizio, previa opportuna istanza (Mod. n.6) corredata dalla documentazione indicata all'art. 6 del presente regolamento, i cittadini/nuclei familiari residenti nel Comune il cui reddito complessivo non sia superiore, nel caso di minori, all'importo corrispondente una volta e mezzo del minimo vitale, e nel caso di anziani e disabili all'importo di € 10.329,24 aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza e che siano componenti di un nucleo familiare all'interno del quale vivano soggetti anziani non autosufficienti ed invalidi al 100%, minori, disabili gravi a rischio di istituzionalizzazione o rientrati in famiglia dopo un periodo di istituzionalizzazione medio/lungo.
- 4) L'istanza, nel caso in cui sia conseguente a deistituzionalizzazione, deve essere presentata entro e non oltre due mesi dalla data delle avvenute dimissioni.
- 5) L'ammissione al servizio viene proposta dal Servizio sociale comunale con un progetto di intervento personalizzato che, in relazione alla situazione complessiva del nucleo familiare, individuerà l'ammontare del contributo da concedere, la durata dell'ammissione al beneficio e l'eventuale inserimento in altri servizi integrativi (centri diurni, corsi di formazione), fatta salva la possibilità di concedere l'assegno personale previsto dal 2° comma del presente articolo.
- 6) Il servizio sociale territoriale verificherà l'andamento del progetto e relazionerà trimestralmente all'Ufficio servizio sociale. E' facoltà del servizio sociale proporre motivatamente, in qualsiasi momento, la sospensione del beneficio, qualora non vengano rispettati dall'utente e/o dai familiari le indicazioni previste nel piano di intervento o quando siano venute meno le condizioni che avevano determinato l'ammissione al beneficio stesso.

- 7) Il contributo di assistenza economica integrativa per minori, disabili gravi, anziani non autosufficienti a rischio di istituzionalizzazione o deistituzionalizzati, è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dall'art. 7 lett."A"e "B" del presente regolamento.

ART. 18

CONTRIBUTI IN FAVORE DI GESTANTI NUBILI E RAGAZZE MADRI

- 1) Al fine di garantire la razionalizzazione del diritto alla maternità nonché il libero ed armonico sviluppo del bambino l'Amministrazione Comunale attiva interventi contributivi in favore di gestanti nubili e ragazze madri che abbiano i seguenti requisiti:
 - 2) stato civile nubile oppure condizione di ragazza madre il cui figlio non abbia compiuto i 18 anni e sia stato riconosciuto soltanto dalla madre che lo tiene a carico;
 - 3) residenza nel Comune di Niscemi;
 - 4) reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al minimo vitale;
 - 5) stato di gestazione dal 3° mese in poi, debitamente certificato.
- 2) Le cittadine interessate ad essere ammesse al beneficio dovranno produrre istanza (Mod. n.7) corredata dai documenti di cui all'art. 6 del presente regolamento e dai certificati comprovanti i requisiti specificati alle lettere "a" e "d" del presente comma.
- 3) Ai soggetti ammessi verrà corrisposto un contributo per il periodo che verrà stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale, con apposito provvedimento, in base alla disponibilità di bilancio, pari al minimo vitale, con decorrenza dalla data della richiesta e fino:
 - 4) alla data del parto per le gestanti nubili,
 - 5) al compimento del 18° anno di età del figlio, per le ragazze madri.
- 4) L'ufficio, semestralmente, provvederà a verificare il perdurare dei requisiti prescritti per l'erogazione del contributo mensile stabilendone, in caso negativo, l'immediata interruzione.
- 5) L'amministrazione Comunale si riserva di impiegare i soggetti beneficiari del contributo di cui sopra, i cui minori abbiano compiuto il terzo anno di età, in servizi in favore della collettività per il periodo che verrà di volta in volta stabilito.
- 6) L'assistenza economica cessa, comunque, nei seguenti casi:
 - 7) quando il soggetto contrae matrimonio o si trovi, di fatto, in stato di convivenza;
 - 8) quando siano venute meno le condizioni di indigenza;
 - 9) per emigrazione della richiedente o quando cessi la gravidanza senza seguito di parto;
 - 10) al raggiungimento del 18° anno di età del minore;
 - 11) a seguito di adozione, legittimazione o riconoscimento di paternità del minore;
 - 12) a seguito del ricovero del minore a convitto intero presso un Istituto, con retta a carico del Comune o di altri Enti pubblici.
 - 13) Qualora il soggetto rifiuti di espletare attività lavorativa.
- 6) I soggetti beneficiari di tale assistenza non potranno usufruire, nello stesso periodo, di altre forme di assistenza economica ad eccezione del contributo straordinario di cui all'art. 7- lett. "A"e "B" del presente regolamento.
- 7) L'eventuale richiesta di conversione del contributo suffragato dalla condizione di gestante nubile nel contributo previsto per le ragazze madri, al verificarsi del parto, presuppone la presentazione di un

certificato o autocertificazione comprovante la nascita del figlio, ferma restando la verifica periodica dei requisiti, ai sensi del 4° comma del presente articolo.

CAPO IV

ASSISTENZA ECONOMICA MEDIANTE INTERVENTI ASSISTENZIALI IN NATURA

ART. 19

SOSTEGNO ECONOMICO MEDIANTE INTERVENTI ASSISTENZIALI IN NATURA

- 1) In presenza delle condizioni e dei presupposti fissati dalle successive norme, si può dare corso ad interventi di assistenza economica a soggetti bisognosi mediante fornitura di generi alimentari, di vestiario, di suppellettili e di materiale vario;
- 2) Sotto l'aspetto giuridico gli interventi in natura di cui al precedente comma costituiscono una particolare forma di assistenza economica, la cui entità è corrispondente all'incidenza finanziaria dei beni forniti a titolo assistenziale;
- 3) L'assistenza in natura è alternativa ad altre forme di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dall'art. 7 lett."A" e "B" del presente regolamento.

ART. 20

ASSISTENZA ECONOMICA IN NATURA A BISOGNOSI

- 1) Il servizio sociale, con relazione motivata, qualora ritenga che il cittadino/nucleo familiare sia incapace di amministrare correttamente il contributo economico in denaro, può proporre, sempre che sussistano i requisiti di cui all'art. 10 del presente regolamento, la concessione di "buoni spesa" per l'acquisto di generi di prima necessità, secondo il tipo di fabbisogno accertato e comunque nell'ambito della tipologia merceologica e dei limiti di spesa sotto specificati:
 - 2) generi alimentari -ad esclusione di alcolici, superalcolici, vino e birra-, nella misura di €150,00 mensili per il primo componente il nucleo familiare, aumentate di €50,00 per ogni componente oltre il primo e comunque fino ad un massimo di €250,00;
 - 3) vestiario nella misura massima di €50,00 mensili per il primo componente, aumentate di €25,00 per ogni componente oltre il primo e comunque fino ad un massimo di €150,00 mensili per l'intero nucleo familiare.
- 2) L'assistenza in natura, per entrambe le fattispecie merceologiche previste al precedente comma, soggiace al rispetto delle condizioni espressamente indicate ai commi 2, 3 e 4 del precedente art. 10, fatta salva la condizione derogativa di cui al successivo comma.
- 3) Possono accedere al servizio di cui ai precedenti commi anche i cittadini temporaneamente presenti nel territorio comunale. In tal caso l'intervento assistenziale non potrà superare il periodo di mesi uno.
- 4) Di norma, la fornitura dei generi di cui al precedente 1° comma viene operata mediante consegna al

soggetto assistito di un buono di acquisto contenente l'indicazione dei prodotti da fornire e l'entità economica dell'intervento assistenziale, in conformità al provvedimento assunto dal competente organo dell'Ente.

- 5) La predisposizione e la consegna dei buoni avvengono secondo le modalità procedurali fissate al successivo articolo.

ART. 21

MODALITA' PROCEDURALI PER L'ATTIVAZIONE DELL'ASSISTENZA IN NATURA

- 1) La fornitura dei generi previsti dal primo comma del precedente articolo è ordinata a Ditte locali, prescelte dall'amministrazione in base al criterio della maggiore vantaggiosità offerta. Il relativo ragguaglio economico può essere acquisito, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di fornitura di beni;
- 2) "alla bisogna", con riferimento ai prodotti che effettivamente l'Ente intende fornire;
- 3) all'inizio dell'esercizio finanziario con riferimento ai beni di prima necessità che si presume possano essere acquisiti per attivare l'assistenza in natura annuale e sulla base dei corrispondenti prezzi unitari.
- 2) La fornitura dei generi è ordinata alle ditte con buoni da staccarsi da un registro a doppia copia, firmati dal Capo Ripartizione Affari Sociali e Culturali, in esecuzione del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento assistenziale.
- 3) Ciascun buono deve indicare gli estremi del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento assistenziale in natura, la Ditta incaricata della fornitura, le generalità complete del soggetto assistito, la specificazione del Capitolo del Bilancio e l'impegno di spesa su cui grava l'importo dei generi da acquistare.
- 4) La Ditta prescelta, ad avvenuta consegna dei prodotti indicati nel buono, tratterrà quest'ultimo per allegarlo alla fattura che rimetterà all'Ente per la relativa liquidazione, alla scadenza del mese di riferimento.
- 5) Per la fornitura al soggetto assistito di prodotti di particolare natura si può prescindere, con provvedimento motivato, dalla procedura di cui ai precedenti commi del presente articolo. In tal caso si procederà all'acquisto dei prodotti occorrenti, seguendo le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti in materia.

Art. 22

ASSISTENZA IN NATURA DI CARATTERE URGENTE

- 1) In presenza di particolari circostanze e nei casi di emergenza, l'assistenza in natura può essere prestata a soggetti temporaneamente presenti nel Comune. In tal caso, il provvedimento concessivo del beneficio dovrà fare expressa menzione delle condizioni di bisogno del richiedente, non diversamente ovviabili in relazione alle circostanze o all'emergenza accertate.
- 2) L'intervento assistenziale di cui al comma precedente viene disposto con provvedimento del Sindaco, anche in deroga alle procedure di cui al precedente articolo, ferma restando la responsabilità procedimentale del dipendente preposto al pertinente servizio.

ART. 23

**ASSISTENZA ECONOMICA IN NATURA
FINALIZZATA AL SOSTEGNO SCOLASTICO
E GARANZIA DEL DIRITTO ALLO STUDIO**

- 1) In favore degli alunni della scuola dell'obbligo appartenenti a nuclei familiari che presentino particolari problematiche di natura socio-economica, può essere corrisposto, su proposta dell'Ufficio dei Servizi Sociali, un sostegno economico in natura attraverso il rilascio di buoni per l'acquisto di materiale didattico, di corredo personale e di libri non compresi nei buoni-libro già forniti dall'Amministrazione Comunale ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio.
- 2) Possono accedere al beneficio di cui al presente articolo, gli studenti residenti da almeno un anno nel territorio, appartenenti a nuclei familiari il cui reddito complessivo non superi di una volta e mezzo l'importo corrispondente al minimo vitale, come determinato al precedente art. 5.
- 3) Al fine di evitare l'utilizzo improprio delle somme assegnate in favore dell'alunno, l'agevolazione verrà concessa una volta l'anno mediante appositi buoni-acquisto, ciascuno dei quali, secondo il tipo di fabbisogno evidenziato dal Servizio Sociale, avrà il seguente valore:
 - 4) libri di testo, sussidi didattici e di cancelleria nella misura massima di € 100,00 annue per minore. Qualora i minori all'interno dello stesso nucleo familiare siano più di uno, il sussidio da corrispondere non potrà superare la somma di €250,00;
 - 5) vestiario (calzature, vestiti, tute da ginnastica...) nella misura massima di €100,00 per minore. Qualora i minori all'interno dello stesso nucleo familiare siano più di uno, il sussidio da corrispondere non potrà superare comunque la somma di €200,00;
- 4) Identico sostegno assistenziale può essere esteso, fino al compimento degli studi, agli alunni capaci e meritevoli (ai sensi del Testo Unico - D.L. 297/94 art. 327) delle scuole medie superiori appartenenti a nuclei familiari particolarmente disagiati e che abbiano i requisiti indicati al comma 2 del presente articolo. In alternativa, a tali studenti, può essere concesso un "Assegno di studio" di importo complessivo non superiore a €250,00 annue alle condizioni e con le procedure sotto specificate:
- 5) il contributo deve essere utilizzato per coprire, in tutto o in parte, le spese per sostenere l'acquisto dei libri di testo e/o di materiale didattico di carattere inderogabile e/o per il pagamento della tassa di iscrizione scolastica;
- 6) potranno godere del beneficio, gli alunni che all'esame di scuola media inferiore abbiano riportato almeno il giudizio di "Distinto" e che alla fine dell'anno scolastico precedente a quello della richiesta del contributo abbiano riportato una media non inferiore a "sette" o un giudizio sintetico equipollente;
- 7) l'assegno di studio viene accordato a seguito di segnalazione da parte del Preside dell'Istituto scolastico frequentato dallo studente interessato e previa verifica, da parte del servizio sociale comunale, delle relative condizioni di ammissibilità, con esclusivo riferimento agli studenti che abbiano la residenza nel territorio del Comune.
- 8) I contributi di cui al presente articolo sono alternativi al servizio previsto all'art. 17 del presente regolamento e non potranno essere concessi qualora il minore risulti ricoverato in Istituto con retta a carico della Pubblica Amministrazione;
- 6) Per la predisposizione dei buoni acquisto l'Amministrazione Comunale seguirà i criteri procedurali fissati dal precedente art. 21.

ART. 24

**ASSISTENZA AGLI STUDENTI BISOGNOSI MEDIANTE
CONCESSIONE IN COMODATO DI LIBRI DI TESTO**

- 1) Qualora le agevolazioni economiche previste, con carattere di obbligatorietà e di uniformità di trattamento, dalle vigenti leggi per l'acquisto di libri di testo da parte degli studenti della scuola dell'obbligo non dovessero coprire l'intero costo dei libri di testo di cui gli studenti stessi sono tenuti a dotarsi, l'Amministrazione Comunale può disporre, in alternativa all'intervento assistenziale "diretto" disciplinato dal presente articolo, la concessione in comodato di libro di testo in favore di studenti residenti nell'ambito del Comune le cui famiglie versano, per comprovate ragioni, in situazione di difficoltà economica;
- 2) L'intervento assistenziale di cui al comma precedente è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
- 3) il responsabile dell'Istituto dovrà rimettere al Comune l'elenco degli studenti bisognosi che versano nelle condizioni sopra delineate, segnalando contestualmente i libri di testo da concedere in comodato e dichiarandosi disponibile a gestire il patrimonio librario che sarà costituito dal Comune ai fini del comodato stesso;
- 4) il servizio sociale comunale dovrà verificare lo stato di bisogno economico della famiglia degli studenti compresi nell'elenco di cui alla precedente lettera a) escludendo, in tale sede, i nominativi di studenti appartenenti a famiglie il cui disagio economico non è tale da precludere la possibilità di fare fronte all'acquisto dei libri di testo

ART. 25

PROCEDURE PER L'ISTITUZIONE E L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO E PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI LIBRO DI TESTO A STUDENTI BISOGNOSI

- 1) In presenza delle condizioni previste dal precedente articolo, il Comune provvederà all'acquisto dei libri di testo, segnalati dai Responsabili degli Istituti scolastici, con l'osservanza delle procedure previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di fornitura di beni;
- 2) I libri di testo acquistati dall'Ente saranno assegnati ai responsabili degli istituti scolastici interessati, secondo il fabbisogno dagli stessi segnalato ai sensi del precedente articolo;
- 3) Gli stessi responsabili degli Istituti scolastici provvederanno a concedere in comodato i libri di testo, formanti oggetto dell'assistenza, agli studenti bisognosi, facendo sottoscrivere dichiarazione di impegno a restituirli a conclusione dell'anno scolastico;
- 4) Il patrimonio librario costituito dal Comune resterà di proprietà dell'Ente e sarà gestito dagli Istituti scolastici interessati anche negli anni successivi al fine di praticare altri interventi assistenziali con le stesse procedure originarie, salvo restando la possibilità di incrementare la dotazione libraria in caso di maggiore fabbisogno, di modifica o di aggiornamento dei libri di testo precedenti, di deterioramento dei libri originariamente forniti o per altre comprovate cause giustificative;
- 5) L'incremento della dotazione libraria verrà operato con l'osservanza delle procedure prescritte dal 1° comma del presente articolo;

- 6) I responsabili degli Istituti scolastici interessati rispondono della corretta gestione della dotazione libraria loro affidata. A tal fine, contestualmente all'affidamento, rilasceranno al Comune formale dichiarazione con la quale assumono l'impegno di gestire la dotazione libraria stessa in conformità alle disposizioni del presente regolamento e di presentare al Comune, a conclusione di ogni anno scolastico, l'inventario aggiornato di tutti i libri concessi in uso all'Istituto scolastico per le finalità assistenziali di cui al presente articolo; l'eventuale inutilizzabilità dei libri di testo per deterioramento, smarrimento o per altre cause, dovrà formare oggetto di apposito verbale che dovrà essere trasmesso in copia, contestualmente alla richiesta del fabbisogno librario annuale;
- 7) Alla eventuale rilegatura dei libri a causa di deterioramento connesso con il loro uso, provvederà il Comune, a seguito di specifica segnalazione da parte dei responsabili degli Istituti Scolastici.